

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 39

Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051) (GU n.68 del 22-3-2014 )

## **Art. 2**

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:

«Art. 25-bis

**Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro**

1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 **deve essere richiesto** dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attivita' professionali o **attivita' volontarie organizzate** che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori.».

2. **Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.**

---

## **Note**

Tutte le società che organizzano corsi per minori o hanno iscritti minori nei loro corsi sono coinvolte.

L'istruttore o gli istruttori incaricati di insegnare ai minori devono produrre il certificato e consegnarlo al Presidente della Società che dovrà conservarlo nei documenti della Società.